

## Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

## LEGGE 488/92 COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PER L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.M. 527/95

TRENTACINQUESIMA RIUNIONE – 15 aprile 2002 – RISPOSTE AI QUESITI

**D.** (Studio Finanziario) Una società che è stata agevolata a valere sul 6° bando 1999 - Turismo intende concedere in fitto d'azienda il complesso aziendale oggetto di agevolazione ad un'altra società, controllata al 100% dal medesimo unico socio (persona giuridica). Ciò allo scopo di perseguire l'ottimizzazione delle attività di commercializzazione dei pacchetti turistici propri e di terzi in capo alla società affittuaria (che svolge preliminarmente attività di tour-operator). Preso atto che né la circolare M.I.C.A. n° 1039080/99 né la circolare n° 900516/00 contemplano il caso del fitto d'azienda come modalità volta al mantenimento delle agevolazioni concesse in capo allo stesso beneficiario, in virtù del principio della coincidenza tra soggetto beneficiario delle agevolazioni e gestore delle strutture agevolate, si chiede se, in presenza, come nel caso contemplato, del medesimo soggetto economico sia comunque possibile procedere all'operazione descritta senza perdere il beneficio ottenuto.

**R.** La normativa relativa al "settore turismo" da applicare al fine di valutare, in sede istruttoria, l'ammissibilità alle agevolazioni delle domande presentate a valere sul 6° e sul 9° bando, prescriveva chiaramente che la richiesta delle agevolazioni fosse avanzata dal medesimo soggetto che avrebbe realizzato gli investimenti e avrebbe poi gestito l'attività turistica agevolata. Con circolare n. 900979 del 6.11.2001 (G.U. n. 270 del 20.11.2001) è stato successivamente consentito, per i programmi di investimento già agevolati relativi alle suddette domande, che si possano mantenere le agevolazioni ottenute, in particolari ed eccezionali casi e fornendo le necessarie garanzie, nel caso in cui il beneficiario delle agevolazioni medesime ceda o abbia ceduto ad altro soggetto, mediante contratto d'affitto, la gestione dell'azienda o del ramo d'azienda nell'ambito del quale si sviluppa il programma stesso. La medesima circolare ha inoltre consentito che anche le nuove domande di agevolazioni possano essere avanzate in presenza o in prospettiva di una cessione della gestione ad altro soggetto, anche se limitatamente alle domande presentate a partire dalla pubblicazione nella GURI della circolare stessa (e cioè a partire dal 12° bando). Per il caso posto nel quesito, pertanto, la risposta circa il mantenimento delle agevolazioni del 6º bando qualora la gestione dell'azienda turistica venga affidata ad un soggetto giuridicamente diverso da quello beneficiario, ancorché entrambi siano posseduti da un medesimo soggetto terzo (cosa che, ancorché evidenziata nel quesito, è naturalmente del tutto indifferente per la materia qui trattata),

sarebbe stata certamente negativa in assenza della citata circolare, ma potrebbe divenire positiva, in esito alle verifiche dalla stessa previste, a seguito della circolare medesima.

**D.** (Mediocredito Fondiario Centroitalia) La normativa prevede che ai fini dell'apporto di mezzi propri possono essere destinati utili conseguiti e ammortamenti anticipati effettuati nel corso di realizzazione degli investimenti. La risposta al quesito 2.34 prevede che tali risorse debbano essere considerate al netto dei contributi ottenuti ai sensi della Legge 488 erogati sullo stesso programma e portati a conto economico tra i componenti positivi. Ciò al fine di evitare la valutazione, come capitale proprio, del contributo dello Stato per lo stesso programma. Si ritiene pertanto che, in fase di collaudo, si debba procedere nel modo qui di seguito esposto. Dalla componente positiva del conto economico si dovranno stornare gli eventuali contributi relativi al programma, mentre dagli oneri fiscali si dovrà scorporare la corrispondente componente fiscale. Si verrà così a determinare un cash flow (utili e ammortamenti anticipati) che potrà essere destinato liberamente al programma. Si chiede se tale modo di procedere possa essere ritenuto corretto.

**R.** Il punto 6.2 della circolare n. 900315/2000 al riguardo prevede: "nel caso in cui, nel corso dei suddetti anni solari, l'impresa produca utili o effettui ammortamenti anticipati e li accantoni in un apposito fondo del patrimonio netto per tutta la durata del programma, gli stessi possono essere presi in considerazione, in sostituzione dei versamenti dei suddetti aumenti e/o conferimenti, al netto di eventuali perdite prodotte anno per anno nello stesso periodo...".

La normativa, quindi, non prevede alcuna rettifica dell'utile qualora al risultato abbiano concorso contributi, di qualunque tipo, incassati nell'esercizio di riferimento. La risposta al quesito nr. 2.34 della raccolta generale è stata fornita nella riunione del CTC del 25/3-3/4 del 1997, nr. 15. All'epoca la contabilizzazione dei contributi, si ricorda, avveniva, mediante imputazione di una quota pari al 50% in una riserva del Patrimonio Netto in sospensione d'imposta e mediante imputazione al conto economico nell'esercizio dell'avvenuto incasso. Risultava altresì possibile suddividere tale quota in rate costanti da incassare, al massimo, nei quattro esercizi successivi. Quindi, a bilancio, esisteva una evidenza chiara ed immediata della quota di contributo, e, l'operazione suggerita dalla risposta al quesito 2.34 non presentava particolari problematiche di esecuzione.

La Legge 27.12.97 nr. 449 (art. 21, c.4, lett.a) ha introdotto, con effetto dal 1.1.1998, tra l'altro, modifiche agli artt. 55 (in particolare lett. b, comma 3) e 76 (comma 1) del TU.I.R. (DPR 917/86), introducendo la nuova e specifica categoria dei contributi in conto impianti, cioè di quei contributi la cui concessione è direttamente connessa all'acquisto di beni ammortizzabili in applicazione di specifiche leggi, quale appunto anche la L. 488. La novità assoluta rispetto al passato è costituita dal fatto che il contributo in c/impianti non costituisce né una sopravvenienza né un ricavo, e concorre alla formazione del reddito seguendo il principio di competenza. Ciò determina due possibili sistemi di contabilizzazione :

- a) iscrizione del contributo tra gli altri ricavi e proventi (voce E2O del Conto Economico) nel momento in cui sorge la certezza del diritto (liquidazione del contributo spettante, anche sui singoli s.a.l.), e suo differimento, con la tecnica dei risconti passivi, in base alla vita utile del cespite cui il contributo è strettamente riferito;
- b) iscrizione del contributo, sempre in base al principio della competenza, in diretta riduzione del costo storico dei beni cui è connesso. Con tale tecnica il contributo partecipa al reddito d'esercizio in maniera indiretta attraverso le minori quote di ammortamento.

In conclusione le variazioni apportate al TU.I.R. con effetto dal 1.1.98 determinano una pluralità di comportamenti con conseguenti enormi difficoltà di determinazione dell'effettivo utile al netto di contributi. Potrebbero, difatti, crearsi difformità di trattamento tra le varie imprese a seconda del sistema contabile, della minore o maggiore analiticità delle scritture contabili, del regime di contabilità, ordinaria o semplificata, dell'obbligo civilistico della redazione di una nota integrativa ecc. Il tutto non senza considerare quanto richiamato in premessa in ordine alle prescrizioni

normative della legge 488, e non senza considerare che, nella pratica operativa, nulla vieterebbe di distribuire gli utili, determinati anche dal concorso dei contributi, reintroducendoli tra le componenti del patrimonio sotto forma di apporti di capitale dei soci. Al fine, dunque, di assicurare pari trattamento a tutte le imprese interessate, e tenuto altresì conto che l'accantonamento, ancorché comprensivo di una parte dei contributi, resterebbe comunque vincolato al patrimonio dell'impresa, e che pertanto la funzione dell'indicatore nr. 1 non verrebbe sminuita, si ritiene che per gli utili e per gli ammortamenti anticipati accantonati dal 1998 in poi non occorra più.procedere a rettifiche, ma considerare, in sede di verifica finale, l'intero importo che ha concorso alla variazione in aumento del Patrimonio Netto aziendale.

**D.** (MPS Merchant) Un'impresa ha presentato domanda di agevolazioni a valere sul primo bando ed è entrata regolarmente in graduatoria in posizione utile. Il progetto è stato terminato nei termini stabiliti ed è già trascorso l'anno di entrata a regime. E' già stato emanato il decreto definitivo di concessione. L'investimento è stato fatto tutto attraverso l'acquisto diretto. Adesso l'impresa desidera fare un lease-back dell'immobile che è stato oggetto del contributo. Il regolamento (art. 8 comma 1 lett.. b del D.M. n. 527 del 20/10/1995) prevede una revoca parziale nel caso venga distolto dall'uso un bene agevolato prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto, ma in questo caso questa ipotesi non sembra ricorrere, trattandosi di un cambio di proprietà senza distogliere dall'uso il bene stesso. Se l'operazione venisse fatta attraverso un istituto convenzionato, il quale si assume tutti gli impegni normalmente richiesti, l'operazione dovrebbe essere assimilata a un cambio di modalità di acquisto, opzione che è prevista dal regolamento. Si chiede se l'interpretazione è corretta.

**D.** (Banco di Sardegna) Passaggio da acquisto diretto a operazione di lease back. Una srl acquista con atto notarile un fabbricato sul quale ottiene le agevolazioni della legge 488/92 (bando Industria del 2000). Successivamente all'acquisto (interamente pagato a saldo) ma anteriormente all'ultimazione del programma di spesa, l'impresa intende procedere ad un'operazione di lease-back per proprie necessità finanziarie e fiscali. Il fabbricato in oggetto dovrà quindi essere trasferito con atto notarile ad una società di leasing che immediatamente lo cederà in locazione finanziaria alla medesima impresa beneficiaria delle agevolazioni. La srl continuerà quindi ad utilizzare il fabbricato per la propria attività di produzione, senza soluzione di continuità, senza alcuna modifica alla destinazione d'uso e all'effettivo utilizzo del fabbricato rispetto a quanto previsto nell'originario programma d'investimenti. L'operazione si configura come <u>lease-back</u> successivo all'acquisto diretto (per cui non rientra nel divieto previsto dalla normativa di procedere ad investimenti in locazione finanziaria su beni già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni). Si richiede se tale operazione sia ammissibile, oppure sia in contrasto con l'obbligo previsto all' art. 3 comma 1 lett. b) del decreto di concessione delle agevolazioni, che impone di "non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, prima di 5 anni dalla relativa entrata in funzione".

R. La questione posta dai due quesiti, riferita ad un caso del primo bando e ad uno dell'ottavo, non riguarda tanto l'art. 8, comma 1, lettera b) del regolamento, quanto, piuttosto, l'art. 4, comma 3 dello stesso. Essa, infatti, piuttosto che riguardare il fatto che siano stati distolti dall'uso previsto alcuni beni del programma agevolato, sembra invece attenere ad un cambio delle modalità di acquisizione dei beni stessi dall'acquisto diretto alla locazione finanziaria. Il citato art. 4, comma 3 del regolamento, in entrambe le versioni vigenti per il primo e per l'ottavo bando, esclude l'ammissibilità dei beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà del beneficiario delle agevolazioni, e si ritiene che tale divieto debba essere inteso sia in sede di concessione delle agevolazioni che, come nei casi in argomento, di mantenimento delle stesse. Inoltre, per quanto concerne i primi due bandi, la particolare procedura relativa alle cosiddette "iniziative miste" (due diverse domande di agevolazioni e due corrispondenti decreti di concessione, per ciascuno dei quali non può essere aumentato il relativo impegno assunto in via

provvisoria) escludeva implicitamente l'ipotesi di effettuare una tale modifica. D'altra parte, per quanto concerne i primi due bandi, su tale divieto si è già intrattenuto il Comitato con le risposte ai quesiti n. 17.3, 17.7 e 17.13 (1° alinea) della raccolta; per quanto concerne i bandi dal 3° al 7°, si è espressa la circolare n. 1065731 del 13.5.1998 (punto 2), mentre, dall'8° bando in poi, si richiama, per il "settore industria", il contenuto del punto 3.11 della circolare n. 900315 del 14.7.2000). In ultimo occorre rilevare che alle due diverse modalità di acquisizione dei beni si correlano procedure di erogazione assolutamente differenti. Nel primo dei due casi prospettati, l'intervenuta erogazione del contributo secondo le modalità valide per l'acquisto diretto non consente più l'erogazione dello stesso secondo le modalità della locazione finanziaria, con conseguente impossibilità di passare a dette ultime modalità di acquisizione. La risposta ad entrambi i quesiti è pertanto negativa.

- **D.** (**B.** Carige) Si presenta il caso di un'impresa, beneficiaria di agevolazione a valere sul 6° bando turismo, che, in fase di realizzazione del programma, ha deciso di scorporare un ramo aziendale (l'albergo) per conferirlo in società di nuova costituzione facente capo sempre agli stessi soggetti fisici della preesistente, mantenendo in capo all'impresa originaria il completamento della realizzazione (e la successiva gestione) dell'impianto da golf. Si chiede: A) è possibile il conferimento di ramo aziendale nella fase di realizzazione dell'investimento? B) qualora l'investimento conferito dovesse essere realizzato in misura inferiore rispetto al progetto originario, è possibile che una nuova società destinataria dell'agevolazione effettui l'apporto in c/capitale in misura ridotta in proporzione al nuovo investimento?
- R. Per una puntuale risposta al quesito occorrerebbe preliminarmente chiarire se il campo da golf sia stato agevolato come servizio annesso dell'albergo ovvero come ulteriore attività ammissibile. Nel primo caso, venendo meno l'unicità del soggetto gestore (il fatto che le due società facciano entrambe capo ai medesimi soggetti fisici naturalmente non rileva), diverrebbero inammissibili le spese relative al campo da golf, mentre, per l'albergo, si applicherebbero le disposizioni di cui al punto 5.9 della circolare n. 900516 del 13.12.2000. Nel secondo caso il quesito troverebbe la risposta nel punto 5.10 della stessa circolare. Tale punto consente che un'impresa beneficiaria delle agevolazioni trasferisca ad altro soggetto, anche nel corso di realizzazione del programma, parte delle attività e dei relativi beni strumentali agevolati nell'ambito del programma stesso, mediante atti di conferimento, scorporo o cessione di ramo d'azienda, mantenendo le agevolazioni afferenti, però, le sole spese sostenute dall'impresa stessa (nel caso specifico, quelle relative al campo da golf). Per quanto concerne il capitale proprio, la risposta, per entrambi i casi, è contenuta nei punti richiamati della circolare.
- **D.** (Europrogetti & Finanza) Dalla lettura di quanto previsto dal punto 6.2 della Circolare n. 900315 del 14/07/2000, si evincerebbe che relativamente agli aumenti di capitale sociale e/o ai conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale effettuati con conversione di poste preesistenti, qualora gli stessi vengano effettuati con utili di bilancio, possano essere presi in considerazione soltanto gli utili conseguiti nell'esercizio precedente quello di presentazione del Modulo di domanda e, quindi, rilevabili dal bilancio approvato o dalla dichiarazione dei redditi presentata nell'esercizio stesso. Si evincerebbe altresì che a partire dall'anno solare di presentazione del Modulo di domanda e fino a quello di ultimazione del programma, l'apporto di mezzi propri possa essere effettuato unicamente con immissione di mezzi freschi, non risultando possibile la conversione di finanziamenti dei soci, prestiti obbligazionari ed altri debiti assimilabili sorti nel suddetto arco temporale. Si chiede conferma della correttezza della interpretazione ai fini della verifica dello scioglimento delle condizioni apposte nel decreto di concessione provvisoria.
- **R.** Il punto 6.2 della circolare n. 900315/2000 relativa alle domande presentate a partire dal 2000, specifica che gli aumenti di capitale e/o i conferimenti dei soci in conto aumento del capitale stesso debbano essere effettuati tramite versamenti di mezzi freschi. In deroga a tale modalità, gli aumenti

e/o i conferimenti possono essere realizzati anche mediante conversione di specifiche poste del passivo patrimoniale, quali quelle relative a finanziamenti dei soci, prestiti obbligazionari, ecc., ivi comprese quelle relative ad utili d'esercizio. Tali poste, per potere essere impiegate ai fini di cui si tratta, devono necessariamente risultare dal bilancio approvato o dalla dichiarazione dei redditi presentata relativi (bilancio o dichiarazione dei redditi) all'esercizio precedente quello di presentazione del Modulo di domanda. Ne deriva, in particolare, per quanto concerne l'impiego a tal fine degli utili, che si può trattare sia di quelli maturati in detto esercizio sia di eventuali altri degli esercizi precedenti ed accantonati in una posta del bilancio relativo all'esercizio medesimo. Ne deriva, altresì, che tale modalità di realizzazione degli aumenti e/o conferimenti deve essere intesa come una deroga alla regola generale che consente di recuperare eventuali mezzi propri formatisi prima della realizzazione del programma; essa, pertanto, non può essere attuata con riferimento alle poste dei bilanci o delle dichiarazioni dei redditi relativi ad esercizi successivi a quello precedente la presentazione del Modulo di domanda, in quanto nel corso di realizzazione del programma si possono attuare le forme ordinariamente consentite dalla normativa. Per tutte le ipotesi accennate, si ricordano, comunque, le condizioni del preesistente equilibrio finanziario e della conversione in capitale o in conferimento in c/aumento del capitale con relativa esplicita destinazione al programma 488.

**D.** (Centrobanca) Si presenta il caso di una S.r.l. che, non agevolata nel 4° bando e ripresentato il progetto a valere sui fondi dell'8° bando, richiede l'erogazione della prima quota di contributo per stato d'avanzamento lavori. A dimostrazione dell'apporto di mezzi propri da parte dei soci, presenta i bilanci degli esercizi 1997 (anno precedente all'avvio a realizzazione del programma), 1998, 1999 e 2000. Il bilancio ante realizzazione si presentava in equilibrio finanziario e tra i debiti entro l'esercizio erano annoverati dei finanziamenti dei soci. Alla luce di quanto previsto nella circolare n. 234363 del 15/12/97, in vigore alla data di prima presentazione del progetto, i soci hanno incrementato i finanziamenti per cassa e solo all'approvazione del bilancio 2000 hanno effettuato il giroconto del totale a conferimento c/aumento capitale. Alla luce del fatto che la nuova normativa, introdotta con la circolare n° 900315 del 14/7/00, è stata pubblicata sulla G.U. il 28/7/00, si chiede se si possono tenere in considerazione tali apporti (effettuati fino alla data del 28/7/00) anche in assenza della copia autenticata delle contabili di versamento.

**R.** Alla luce del fatto che la nuova normativa è entrata in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della circolare n° 900315, per quanto riguarda i progetti ripresentati sull'8° bando, i versamenti effettuati alla luce della normativa allora in vigore si ritengono validi ai fini della dimostrazione dell'apporto di mezzi propri pro quota. Tutti i versamenti effettuati successivamente alla data di pubblicazione della circolare suddetta, saranno considerati validi solo se effettuati sui conti societari e attestati attraverso la presentazione della copia autenticata delle contabili di versamento.

**D.** (Intesa Bci Mediocredito) Si chiede se possano essere considerati ammissibili alle agevolazioni della legge 488/92 immobili e beni strumentali che, prima dell'entrata in funzione del programma agevolato, vengano utilizzati da terzi. Il caso che si presenta riguarda una società "A" che, titolare di un contributo ai sensi della legge 488 per la realizzazione di un nuovo impianto, nelle more del completamento dell'investimento, ha ceduto in uso i beni strumentali e l'immobile agevolati già acquistati ad un'altra società "B" operante nel medesimo settore produttivo. La società "A" allo stato attuale non esercita alcuna attività imprenditoriale né tantomeno ha assunto personale dipendente. La società "A" ha acquistato l'immobile ove verrà esercitata l'attività produttiva dalla stessa società "B" e la relativa spesa fa parte di quelle ammesse alle agevolazioni; tale immobile è adiacente a quello ove la società B svolge ordinariamente la propria attività; allo stato attuale, tuttavia, la società "B" opera anche nei locali venduti ad "A" senza che vi sia alcuna demarcazione fra i locali delle due società, mentre i macchinari di entrambe sono disposti secondo una logica

produttiva unitaria. Si chiede, inoltre, se possa rientrare nel programma agevolato un immobile classificato A/2 (abitazione di tipo civile), A/3 (abitazione di tipo economico), A/4 (abitazione di tipo popolare) o A/5 (abitazione di tipo ultrapopolare).

**R.** In linea generale vige l'obbligo (art. 8 comma, 1 lettera b del D.M. n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni) per i soggetti agevolati, di non distogliere dall'uso previsto i beni oggetto di contributo fino al compimento del quinto anno successivo alla data di entrata in funzione degli investimenti agevolati (data che, convenzionalmente, coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile). L'eventuale infrazione a tale obbligo determina una revoca totale o parziale del contributo afferente i beni distolti (ferma restando la funzionalità per i fini agevolativi della restante parte del programma) a seconda che, rispettivamente la distrazione non venga comunicata per tempo dall'impresa e sia invece rilevata in occasione di verifiche o controlli o che l'impresa ne dia tempestiva comunicazione. In tale ultimo caso la revoca è proporzionata al periodo di mancato utilizzo dei beni distolti rispetto al suddetto quinquennio d'obbligo. Nel caso in esame, il fatto che i macchinari siano stati acquistati dall'impresa "A" ed utilizzati dall'impresa "B", al di fuori, quindi, dal programma agevolato, configurerebbe appunto la richiamata ipotesi di distrazione dei beni dall'uso previsto e, peraltro, da parte di un soggetto estraneo all'aiuto. Né risolverebbe la questione l'eventuale futuro utilizzo dei beni da parte dell'impresa "A" una volta che il programma sia entrato in funzione, in quanto verrebbe in tale ultima ipotesi comunque a configurarsi l'utilizzo di beni usati, espressamente vietato dalla normativa. L'impresa "A" avrebbe potuto, naturalmente, acquistare i beni agevolati e non utilizzarli fino alla data di entrata in funzione dell'impianto, senza per questo contravvenire al richiamato art. 8, comma 1 del D.M. n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni, anche ubicandoli temporaneamente al di fuori dell'immobile oggetto del programma (in attesa di acquistarlo, realizzarlo o adattarlo alle finalità del programma), ma certamente non concedendoli in uso a terzi. Per quanto concerne infine gli immobili, si conferma che, ai fini agevolativi, gli stessi devono avere una destinazione d'uso conforme al loro utilizzo nell'ambito del programma per il quale vengono agevolati (normalmente un utilizzo produttivo), quanto meno fin dal momento dell'utilizzo stesso (a partire dal bando del 2000, invece, fin dal momento della chiusura dei termini di presentazione delle domande).

**D.** (Centrobanca) Si presenta il caso di un'azienda che richiede la prima quota di contributo a valere sui fondi dell'8° bando. La richiedente, all'atto della presentazione della domanda si trovava in contabilità semplificata ed ora si trova in difficoltà per quanto attiene la dimostrazione del passaggio in contabilità ordinaria a partire dal 1° gennaio 2001. Infatti, la normativa fiscale non prevede più alcun obbligo di segnalazione per il passaggio da contabilità semplificata ad ordinaria. Tale prassi è stata sostituita dal così detto "comportamento concludente", ovvero, all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi dell'esercizio, il comportamento dell'azienda determina la scelta del regime contabile. Parimenti, non è obbligatorio effettuare alcuna segnalazione all'ufficio IVA. Questa banca concessionaria ritiene che l'azienda, in mancanza di altra documentazione, possa attestare il regime contabile attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante. Poi, con la presentazione della successiva dichiarazione dei redditi, sarà possibile verificare il "comportamento concludente". Alla luce di quanto esposto in precedenza, si chiede di conoscere con quali documenti la richiedente deve attestare di aver optato per il regime di contabilità ordinaria a partire dall'esercizio fiscale 2001.

**R.** Si concorda con la banca concessionaria in merito alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciato dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il regime contabile prescelto a partire dal 1° gennaio 2001. Tuttavia, si ritiene necessario effettuare una successiva verifica circa il comportamento concludente attraverso la verifica sulla dichiarazione dei redditi del 2001. Qualora da quest'ultima, da richiedere tempestivamente all'impresa, dovesse emergere il permanere della contabilità semplificata, la banca concessionaria, oltre a seguire la procedura

normalmente prevista dalla legge nei casi di dichiarazioni false, dovrà procedere con la proposta di revoca totale delle agevolazioni concesse ed al conseguente recupero della somma erogata.

## D. (Mediocredito dell'Umbria) Si presenta il seguente caso:

- contratto di leasing stipulato in data 18 gennaio 2002
- presentazione domanda per la richiesta delle agevolazioni in data 21 gennaio 2002
- ordine del bene da parte della società di leasing al fornitore in data 22 gennaio 2002
- fattura del fornitore e verbale di consegna del bene rispettivamente in data 23 e 24 gennaio 2002

Il programma è da intendersi iniziato con la stipula del contratto di leasing o con la fattura del fornitore alla società di leasing?

- **R.** Ai sensi della normativa vigente il programma si intende avviato alla data del primo titolo di spesa ammissibile che, nel caso di locazione finanziaria, coincide con quella che il fornitore dei beni rilascia a carico della società di leasing. Ciò anche nel caso di pagamento del canone anticipato all'atto della stipula del contratto, essendo irrilevante il momento finanziario dell'operazione.
- **D.** (Mediocredito dell'Umbria) I decreti di concessione provvisoria relativi ai bandi turismo (9° bando) riportano tra le condizioni di subordinazione all'erogazione la verifica dell'avvenuto passaggio al regime di contabilità ordinaria con effetto dal periodo di imposta relativo al 2001. Ai sensi del punto 2.1 della circolare n. 900516 del 13/12/2000 si ritiene che trattasi di un errore di stampa e che, per le domande presentate a valere sul 9° bando, tale condizione debba essere verificata con effetto dall'esercizio 2002.
- **R.** Si concorda con la banca. I decreti di concessione provvisoria relativi al 9° bando riportano, per un mero errore materiale, il 2001 come anno nel quale le imprese che, trovandosi in contabilità semplificata al momento della presentazione della domanda, devono passare a quella ordinaria. Tale anno, in realtà è il 2002 in quanto, come previsto dal punto 2.1 della circolare n 900516 del 13.12.2000, si tratta dell'esercizio fiscale successivo alla pubblicazione nella GURI della circolare stessa e tale pubblicazione è avvenuta nel S.O. n 3 della GURI n. 6 del 9.1.2001.